

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 23/06/1993

Numero: 6938

Classificazioni: DANNI - Patrimoniali e non patrimoniali - - non patrimoniali (moralì)

La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima. (Nella specie, la S.C., in base all'indicato principio ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto al risarcimento dei danni morali per i nonni non conviventi con la vittima).

La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto, causata da illecito penale, postula, in assenza di un vero e proprio diritto all'assistenza morale e materiale, oltre all'esistenza del rapporto di parentela il concorso di ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Carmine CECERE Presidente

" Matteo CAMPANILE Rel. Consigliere

" Francesco VIZZA "

" Gaetano FIDUCCIA "

" Luigi F. DI NANNI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CANINI ELVEZIO e TOMASSINI MARIA, in proprio e quali eredi di CANINI AMILCARE, TOMASSINI FEDERICO e DI CARLO ERNESTA, CANINI MASSIMO, CANINI SERENELLA e CANINI FEDERICA, tutti res. in Velletri via Contrada Mercatore 4, elett. dom. in Roma via Monte Acero 2-a presso lo studio dell'avv. Alessandro Bazzani per mandato a margine del ricorso.

Ricorrenti

contro

S.P.A. LLOYD ADRIATICO, con sede in Trieste, in persona del proprio legale rappr. Dr. Mario Paolo Vattovani, elett. dom. in Roma via Vinicio Cortese 176 presso lo studio dell'avv. Giovanni B. Fonnesu che la rapp. e dif. per mandato a margine del controricorso.

Controricorrente

contro

CUCUZZA MARCO

Intimato

Visto il ricorso avverso la sentenza n. 3844-90 della Corte di appello di Roma del 27.6.89 - 11.10.90 (R.G. n. 650-88);

udito il Cons. Rel. Dr. Matteo Campanile nella pubblica udienza del

4.12.92;

è comparso l'avv. A. Bazzani difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Iannelli che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

Fatto

Svolgimento del processo

Il 14.5.1978 in Velletri, Canini Paolo di anni 8, mentre si trovava fermo sul margine della carreggiata della strada, veniva investito mortalmente da autovettura condotta da Cocuzza Marco. Il Cocuzza veniva riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo, dal Tribunale di Velletri, che lo condannava alla relativa pena, nonché a risarcire (in solido con il responsabile civile Lloyd Adriatico Assicurazioni) i danni subiti dalle costituite parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio; la Corte d'appello di Roma riduceva la pena con sentenza divenuta irrevocabile.

Successivamente Canini Elvezio e Tomassini Maria (in proprio e "quali eredi esercenti la potestà sulla figlia minore Canini Federica) nonché Canini Massimo e Canini Serenella convenivano davanti allo stesso Tribunale il Cocuzza e la società chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro congiunto.

Il Cocuzza opponeva che il Lloyd aveva già corrisposto agli attori una somma adeguata all'entità dei danni ed, inoltre, aveva messo a loro disposizione il residuo del massimale; la società allegava di aver versato agli attori prima della notifica della citazione L. 23.459.000, comprensiva di L. 1.000.000 per le spese di costituzione di parte civile, corrispondente all'entità dei danni.

Successivamente ancora, il Cocuzza conveniva davanti allo stesso Tribunale il Lloyd per essere manlevato rispetto ad un eventuale condanna agli ulteriori pagamenti pretesi dagli attori oltre il massimale, in dipendenza del ritardo con il quale la società aveva versato il massimale stesso.

Nel giudizio spiegavano intervento il nonno paterno del Paolo (Canini Amilcare) ed i nonni materni (Tomassini Federico e Di Carlo Ernesta) per ottenere il risarcimento del proprio danno morale.

Il Tribunale, riunite le cause, premesso che il Lloyd aveva corrisposto L. 30.000.000 (somma adeguata all'entità dei danni) respingeva le domande.

Proposto appello dagli attori e dagli intervenuti, la Corte d'appello di Roma con sentenza dell'11.10.90, in parziale accoglimento del gravame, condannava il Cocuzza ed il Lloyd a pagare, a saldo del risarcimento dovuto, L. 2.548.498 con interessi: poneva le spese di 1 e 2 grado per metà a carico degli appellati, compensando l'altra metà.

Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe.

Resiste con controricorso il Lloyd.

Diritto

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla contraddittorietà ed all'insufficienza della motivazione sui punti decisivi della controversia".

Deducono che:

- a) per quanto riguarda la liquidazione del danno morale ai genitori ed ai fratelli, la Corte d'appello - dopo aver accennato alla diversità dell'impatto che può avere su ciascuno la morte di un congiunto - ha applicato un criterio uniforme ed arbitrario, peraltro in contrasto con i parametri abitualmente adottati dalla giurisprudenza di merito, che liquida somme maggiori;
- b) è contraddittoria e inconcludente la motivazione della sentenza impugnata che ha liquidato il danno patrimoniale dei genitori nella misura irrisoria di L. 2.000.000;
- c) ha errato la Corte d'appello nel negare il danno morale ai nonni;

d) lo stesso giudice ha motivato insufficientemente nel ritenere che il Lloyd aveva effettivamente versato l'ultimo pagamento di L. 5.540.140 (somma che era stata offerta ma rifiutata) per cui il residuo debito ammontava a L. 9.972.288 (e non a L. 2.548.498);

e) è contraddittoria ed insufficiente la motivazione sulla parziale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, giacché essi ricorrenti "avevano vinto la causa sostanzialmente in linea di principio".

Osserva la Corte che la censura sub a) è infondata.

La Corte territoriale sul punto ha così motivato: "... è ben nota l'impossibilità di stabilire una fondata correlazione fra il dolore (...) e la moneta sia perché il bene leso è insuscettibile di valutazione economica, sia perché l'intensità del dolore non è uguale in ogni caso, ma varia secondo l'età, le condizioni socio-culturali e le caratteristiche singolarissime ed irripetibili di ogni individuo.

Pertanto, al fine di non correre in liquidazione arbitraria si rende necessario applicare i criteri ordinariamente adottati dalla giurisprudenza che, mediante, ai valori monetari attuali suole liquidare in favore di ciascun genitore L. 15.000.000 ed in favore di ciascun fratello L. 5.000.000". Orbene - rileva questa Corte - è evidente anzitutto che il giudice d'appello ha inteso adottare un criterio equitativo, e non arbitrario, ancorandolo a un parametro che ha ritenuto costituire un supporto adeguato.

Del resto, gli stessi appellanti avevano chiesto, per danni morali, la stessa somma (sia pure maggiore di quella liquidata) rispettivamente per ciascuno dei genitori e per ciascun fratello. Inoltre, deve osservarsi che non è censurabile in questa sede l'applicazione in concreto del parametro.

Pure infondata è la censura sub b).

La Corte d'appello ha determinato in L. 2.000.000 il danno patrimoniale dei genitori non tanto considerando il possibile apporto degli altri tre figli (punto censurato), quanto soprattutto la situazione lavorativa, previdenziale e patrimoniale del Canini Elvezio (padre) e conseguentemente della di lui moglie (madre del Paolo deceduto).

Ancora infondata è la censura sub c).

È sostanzialmente esatto il principio - richiamato dalla Corte d'appello - che la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale postula, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale (cfr.

Cass. n. 1473 del 1974).

Il legislatore chiaramente non può avere inteso estendere la tutela, in materia, di una cerchia (talvolta indeterminata) di persone che pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto.

Trattandosi nella specie di avi (nonni), non viene in considerazione un soggetto che ha un vero e proprio diritto ad essere assistito anche moralmente (dal nipote). Sicché, trattandosi di soggetto diverso, occorre, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (es. convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale (presupposto che la Corte di merito non ha ravvisato).

In ordine alla censura sub d) si osserva quanto appresso.

La Corte d'appello ha premesso, tra l'altro, che il Lloyd Adriatico in data 17.2.84 aveva offerto L. 5.540.140 "successivamente accettate dagli attori in data non precisata" ed ha detratto dal totale dei danni, ai valori "attuali" della moneta, di L. 48.700.000 anche le L. 5.540.140 (rivalutate).

I ricorrenti denunciano insufficiente motivazione circa il ritenuto effettivo versamento di tale somma, deducendo che la somma fu rifiutata, e ne traggono che il residuo credito ammonta non a L. 2.548.498 (come ha ritenuto la Corte d'appello) bensì a L. 9.972.288 con successiva rivalutazione ed interessi, perché la stessa Corte ha rivalutato in L. 7.423.790 (con il coefficiente 1,34) detraendolo dal dovuto, la somma di L. 5.540.140 non corrisposta.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha affermato apoditticamente che la somma di L. 5.540.140 offerta fu successivamente accettata dagli attori in data non precisata (accettazione e quindi avvenuto versamento presupposto dallo stesso giudice per la detrazione dal residuo dovuto della somma suddetta rivalutata); ed è da precisare che gli appellanti avevano sempre dedotto che l'offerta della somma di cui si tratta era stata rifiutata, il che richiedeva motivazione adeguata a riguardo.

L'accoglimento della censura testè esaminata comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura in ordine al regolamento delle spese.

Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione (nei limiti sopra chiariti) e la sentenza impugnata va cassata, in relazione, con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, ad altro giudice che si designa in altra Sezione della Corte d'appello di Roma.

PQM

p.q.m.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso.

Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1992.